

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAG. 2001

=====

ADDI' **15 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS


ASSENTI:

Augello - Dionisi - Gargano - Robilotto

DELIBERAZIONE N° 682

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente  
Legge n° 64/80 P.R.S. P. II annualità P.F.V. Comune di Valmontone (RM).

Approvazione dello  
schema di Convenzione Regione-Lazio/Comune.



OGGETTO: Legge n.64/86 P.R.S. I e II annualità P.T.M. Comune di Valmontone (RM). Approvazione dello schema di Convenzione Regione Lazio/Comune.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la Legge 1 dicembre 1993, n.651, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5392 adottata nella seduta del 09.11.1999 con la quale sono state apportate le seguenti modifiche all'elenco delle proposte progettuali di cui all'allegato alla DGR n.8121 del 29.09.1992:

- eliminazione dell'intervento "Collegamento viario con l'A2" di un importo di L. 4.997.000.000, soggetto attuatore il Comune di Valmontone (RM);
- inserimento dell'intervento "Nodo di scambio statale FF.SS. Valmontone (RM) e sistemazioni adiacenti" di importo di L. 4.997.000.000, soggetto attuatore il Comune di Valmontone(RM);

CONSIDERATO che il progetto esecutivo del nodo di scambio di Valmontone (RM) è stato approvato con determinazione Dipartimentale n. 18 del 31 gennaio 2001 su conforme parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale/II Sezione espressi con voti n.4573/99 e n. 4679/2000, rispettivamente in data 21.06.1999 e 10.04.2000;


CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'approvazione della allegato schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio ed il Comune di Valmontone (RM), aggiornato, rispetto allo schema tipo, approvato con deliberazione di G.R. n° 8121 del 29/09/92, con l'introduzione delle modifiche conseguenti alle intervenute disposizioni legislative, con le variazioni introdotte dalla suddetta DGR n.5392/99, nonché per l'esigenza, imposta da regolamenti ferroviari, della esecuzione delle opere interferenti con il "piano del ferro" da parte di FS Spa;

ATTESO che l'allegato schema di Convenzione forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO di quanto previsto dal R.D. 2440 del 18.11.1923. art. 16 comma 2;

VISTA la Legge Regionale n° 25 del 1° giugno 1966;

VISTA la Legge 127 del 15.5.1997;



ALL' UNANIMITA'


## DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di Convenzione disciplinante il rapporto tra la Regione Lazio e il Comune di Valmontone (RM) di cui alle premesse, che è parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla firma della Convenzione ed a porre in essere tutti gli atti ad essa conseguenti;
- CON SUCCESSIVE DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI SI PROVVEDERA' AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI
- di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Valmontone (RM) per la necessaria sottoscrizione.
- IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON E' SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELLA L. 127/97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

1-7 MAG. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 682

DEL 15 MAG 2001

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE LAZIO  
- ROMA -

Rep. \_\_\_\_\_  
Del \_\_\_\_\_

### CONVENZIONE

tra la Regione Lazio (Cod. Fisc.80143490581) ed il Comune di Valmontone (Cod. Fisc.02512330586) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del nodo di scambio intermodale della stazione ferroviaria di Valmontone e del collegamento stradale Via Ariana-SS.Casilina.

L'anno duemila il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ la Regione Lazio, in seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Roma, presso l'Assessorato regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità,

E

il Comune di Valmontone, in seguito denominato Ente, nella persona del \_\_\_\_\_ suo legale rappresentante nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso il Comune di Valmontone (RM) come risulta dal documento che si allega sotto la lettera a).

### PREMESSO

CHE con D.G.R. n.5392/99, è stato modificato l'elenco allegato alla D.G.R. n.11498 del 13/12/1991 e l'elenco allegato alla D.G.R. n.8121 del 29/9/1992, eliminando l'intervento previsto per il Comune di Valmontone per la realizzazione del "collegamento viario con l'A2" a favore dell'intervento per la realizzazione del "nodo di scambio statale FF.SS. Valmontone e sistemazioni adiacenti", per l'importo di L.4.997.000.000;

CHE con Determinazione Dipartimentale n°23 del 05/10/1999 si è preso atto del Voto n.4573 del 21/06/99 del C.T.C.R./II^ Sezione, che esprime parere favorevole sull'intero progetto per la realizzazione del "nodo di scambio intermodale della stazione di Valmontone ed il collegamento viario tra la Via Ariana e la SS. Casilina" di importo pari a L.4.997.000.000;

CHE detto Voto recava alcune prescrizioni elencate nella citata Determinazione n°23/99;

CHE il C.T.C.R./II^ Sezione, nella seduta del 10/04/2000 con Voto n°4679, ha espresso il proprio parere favorevole sull'adempimento alle prescrizioni dettate dal Voto n°4573/99;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 221 del 27.4.2000 è stato approvato il II stralcio dei lavori in questione per l'importo di £. 4.997.000.000;

CHE con scheda, che viene allegata sotto la lettera b) sono stati individuati i parametri di dettaglio afferenti alla posta di programma di cui alla presente Convenzione;

CHE per l'esecuzione dell'opera, come risultante dal progetto esecutivo, l'Ente convenzionato assicura - assumendone ogni responsabilità - che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari (in particolare del regolamento 25.5.1985 n.350) per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri di qualunque Autorità, di Enti o di terzi comunque in causa per le opere di che trattasi, per cui nessuna causa ritardatrice dei tempi esecutivi previsti possa far carico od onere alla Regione;

CHE l'ammontare finanziario, per l'esecuzione dell'opera, tutto comprende e nulla esclude quanto ad oneri e costi dell'opera, diretti e indiretti o comunque indotti o correlati, compresi anche gli oneri fiscali con esclusione degli oneri di acquisizione delle aree che sono a carico della Regione con separato finanziamento;

CHE si rende pertanto necessaria la stipula della presente Convenzione per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;

### CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### Art. 2) CONDIZIONI GENERALI

L'Ente in conformità alle norme di legge, si impegna, per le opere di competenza ad avvalersi del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata del progetto. L'Ente nel caso in cui ricorrano casi particolari o comunque in relazione a normative specifiche, ove non ritenga di adottare la procedura di cui al comma precedente previa immediata e motivata comunicazione chiederà la preventiva autorizzazione della Regione. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto convenzionato, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti, salvo quanto nella competenza della Regione di cui all'art.8 e seguenti.

### Art. 3) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione regola il finanziamento per assicurare la realizzazione del "nodo di scambio intermodale della stazione di Valmontone ed il collegamento viario tra la Via Ariana e la SS. Casilina - II° stralcio" prevista dal progetto esecutivo, depositato presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti, i cui elaborati, seppure non materialmente allegati alla presente convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale secondo la specificazione che viene allegata sotto la lettera c).



In conseguenza le parti si danno reciproco atto che, ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della Convenzione e degli obblighi nascenti dalla stessa, viene posto a base il progetto esecutivo come sopra specificato.

#### Art. 4) CONDIZIONI SPECIFICHE

Le parti convengono e prendono atto che, in base ai regolamenti ferroviari, le opere che interessano il piano del ferro, di proprietà e gestione FS Spa, debbono essere eseguite da FS Spa stessa su proprio progetto, con proprio affidamento, con propria vigilanza e direzione dei lavori e con propria assistenza al collaudo, in base ad una apposita Convenzione da stipularsi fra l'Ente ed FS Spa. Tali opere sono ben individuate, nel quadro di spesa del progetto esecutivo, nella realizzazione del sottopassaggio ferroviario per un importo complessivo, stimato da FS Spa di £. 1.650.000.000 (IVA inclusa) ridotto a £. 1.580.000.000 (IVA inclusa) in quanto, ai sensi dell'art. 3 Convenzione Quadro, stipulata in data 5 luglio 1999, tra Regione ed FS Spa gli oneri per i rallentamenti dei convogli, valutati in £. 70.000.000, saranno assunti in carico da FS Spa stessa.

L'Ente in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2 provvederà ad attivare le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture di sua competenza relative al progetto indicato al precedente art.2, in tempo utile perché l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo entro 120 giorni a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.

La scelta del soggetto esecutore da parte dell'Ente dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche, compresa la normativa antimafia, che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto convenzionato è tenuto.

L'Ente curerà che le modalità di scelta del soggetto esecutore, sopra menzionato, siano rispettate anche da FS S.p.A per le opere infrastrutturali di sua competenza ed esecuzione.

L'Ente dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che i soggetti esecutori propri e di FS Spa abbiano la massima documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovranno adoperarsi per ottenere le migliori condizioni economiche, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera.


Gli affidamenti dovranno avvenire, di norma, per l'esecuzione delle opere di competenza dell'Ente, complete in ogni loro parte come da progetto esecutivo, senza, alcuno scorporo di parti di opera, forniture o prestazioni, ad eccezione delle opere che, per regolamento FS, verranno eseguite da Ditta affidataria di Fs Spa.. Verrà privilegiato, ove ritenuto utile e sempre che ciò sia possibile in base alla vigente normativa in materia, l'affidamento dietro corrispettivo a forfait (prezzo unico "a corpo") fisso ed invariabile.

#### Art. 5) DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha durata di giorni 850 naturali, consecutivi e continui, fissi ed invariabili per qualsiasi causa e ragione e quindi non assoggettabile a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della Convenzione stessa, con detrazione dei tempi di esecuzione dei lavori, finanziati con la presente Convenzione ma eseguiti da FS S.p.A. e che interferiscono con l'esecuzione degli altri lavori eseguiti dall'Ente. L'Ente convenzionato s'impegna entro 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla suddetta data di stipula a:

- a) procedere all'appalto dei lavori secondo le procedure di propria competenza;
- b) alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio all'esecuzione dell'opera.

#### Art. 6) IMPORTO FORFETTARIO DI CONVENZIONE – ONERI A CARICO DELL'ENTE



*lu*  
*[Signature]*

L'importo forfettario di Convenzione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art.3, assunto in carico della Regione, è fisso ed invariabile ed ammonta a L.4.997.000.000 come dal seguente dettaglio:

Finanziamento da Lit. 4.997.000.000:

**Importo lavori**

(comprensivo dei costi per l'attuazione della sicurezza, valutati forfettariamente al 3%)

1 OPERE EDILI	Totali		
1a Strada di colleg. S.S. Casilina/V. Ariana		£. 691.510.677	
1b Parcheggio A		£. 242.916.020	
1c Parcheggio B		£. 31.722.175	
1d Parcheggio C		£. 48.848.789	
1e Recinzioni		£. 164.888.484	
1f Stazione di scambio (opere di finitura)		£. 273.804.556	
1g Sovrappeso ferroviario		<u>£. 216.659.694</u>	
	Sommano Opere Edili	£.1.670.350.395	
2 IMP. IDRICO-SANITARIO ED ANTINC.		£. 46.481.070	
3 RETE ACQUE BIANCHE		£. 148.463.725	
4 IMPIANTI ELEVATORI		£. 262.400.000	
5 IMPIANTI ELETTRICI		<u>£. 520.165.000</u>	
	TOTALE	£.2.647.860.190	
	Arrotondamento	£. + 139.810	
	<b>Totale Importo lavori</b>	<b>£.2.648.000.000</b>	<b>£.2.648.000.000</b>

**Somme a disposizione:**


- lavori per il sottopasso ferroviario da realizzare a cura delle FF.SS. (compresa IVA)		£.1.580.000.000	
- sondaggi ed indagini		£. 26.500.000	
- acquisizione aree (espropri):		£. 57.900.000	
- spese tecniche		£. 287.300.000	
- imprevisti (IVA inclusa)		£. 70.000.000	
- IVA per lavori (10%)		£. 264.800.000	
- IVA spese tecniche/sondaggi 20%		<u>£. 61.700.000</u>	
	<b>Sommano</b>	<b>£.2.349.000.000</b>	<b>£.2.349.000.000</b>
	<b>Totale Investimento</b>		<b>£.4.997.000.000</b>

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario della presente Convenzione comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture di competenza propria e di FS Spa, delle spese generali, dell'IVA, di indennizzi, canoni, contributi di eventuale avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 3 ed agli adempimenti della presente Convenzione, con esclusione dei costi relativi all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera, restando di conseguenza a totale carico dell'Ente stesso ogni maggiore onere rispetto a quanto

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE LAZIO' and 'DIREZIONE REGIONALE' around the perimeter, with some illegible text in the center. The signature is written across the stamp.

preventivato relativo a spese proprie e/o di FS SpA tra cui, a titolo di esemplificazione, si citano:

- le spese di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva per l'esecuzione delle opere;
- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- spese direzione lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- spese per consulenze specifiche;
- spese relative all'attività, del Responsabile del procedimento;
- spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- spese per ispezioni e relative certificazioni;
- spese per svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- spese per il collaudo delle opere;
- spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- oneri di accelleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le Imprese o i fornitori;
- danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi in qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art.1664 comma 2 del Codice Civile;
- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti alle opere di progetto;
- l'I.V.A. nelle percentuali di legge;
- oneri da eventuali varianti rispetto al progetto, a qualsiasi titolo disposte, anche se rientranti nei limiti di importo previste dalle leggi vigenti;
- oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, metanodotti e simili;



A handwritten signature is present on the right side of the page. Below it is a circular stamp with the text 'DIREZIONE REGIONALE' and 'VZ/3613' visible.



- ogni altro onere anche se non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico del finanziamento regionale a norma della presente Convenzione.

Qualora alla chiusura della Convenzione dovessero risultare, dalla certificazione finale delle spese, economie rispetto a quanto preventivato, l'Ente:

- a) può destinare tali risorse, nel limite previsto dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici al finanziamento di opere accessorie al progetto, previa comunicazione alla Regione e preventiva autorizzazione;
- b) può, per i mezzi eccedenti il limite anzidetto – o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunci ad avvalersi della facoltà in a) – chiedere che concorrano al finanziamento di uno o più interventi dello stesso Ente che vengano approvati ai sensi della Legge n.64 del 1986 in relazione ai successivi piani di attuazione.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo convenzionato, per qualsiasi motivo determinato, farà carico al soggetto convenzionato, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

#### Art. 7) OPERE PROGETTUALI

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo depositato e nel rispetto dei termini statuiti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti.

Resta inteso che l'Ente convenzionato, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge, potrà predisporre apposite perizie che, in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3).


A tal fine l'Ente provvederà ad inviarle al Dipartimento Mobilità e Trasporti che, acquisito il parere del C.T.C.R./II<sup>a</sup> Sezione, provvederà alla loro approvazione con Determinazione Dipartimentale. Agli effetti della presente Convenzione, copia conforme delle perizie di variante e/o suppletive regolarmente approvate, rimarranno in deposito presso il Dipartimento Mobilità e Trasporti come previsto nel precedente articolo 3).

Viene espressamente confermato che, in relazione al disposto del precedente articolo 6, ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo stabilito dallo stesso art.6, - che dovesse derivare per l'introduzione delle variazioni in questione sui lavori di competenza propria e/o di competenza FS Spa – farà comunque carico all'Ente convenzionato dovendosi escludere che tale onere possa gravare sulla Regione.

Resta salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 6 relativamente all'utilizzo di eventuali economie conseguite rispetto a quanto preventivato.

#### Art. 8) VERIFICHE

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della Convenzione. Tali verifiche della Regione non esimeranno comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.



di competenza propria e di FS Spa. Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere di competenza dell'Ente e di FS Spa convenzionato con l'Ente stesso (lavoro, forniture, danni ecc.) e che le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente e che sono regolati dalla presente Convenzione.

Per quanto attiene le eventuali vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo, nonché le proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti si richiama quanto disposto dall'art.3 lettera "F" e "G" della L.R.8.11.1997 n° 43.

#### Art. 9) COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto della presente Convenzione sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

La Regione provvederà, per le opere di propria competenza, alla nomina del collaudatore dopo la stipula della presente Convenzione. Ai sensi del D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e della D.G.R. 12.12.2000 n°2535 la nomina del collaudatore è di competenza dell'Ente su designazione della Regione. L'Ente, sempre su designazione della Regione, potrà nominare una commissione di collaudo anche in corso d'opera. Trovano applicazione le norme della L.R. n° 27 del 25.07.1996, e del D.P.R. 21.12.99 n° 554 che modifica la L.R.n° 27/96.

Le nomine dei collaudatori delle opere in c.a. e dell'opera compiuta, eseguite a cura di FS Spa col finanziamento oggetto della presente Convenzione, saranno effettuate dall'Ente, su designazione della Regione.

Alle operazioni di collaudo sarà presente la Direzione di FS Spa che ha commissionato le opere.

Il relativo onere economico è posto a carico dell'Ente appaltante, ivi compreso quello relativo alle opere appaltate da FS Spa.

Le opere saranno sottoposte a collaudo entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione lavori. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo l'Ente si impegna a darne comunicazione alla Regione, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della Convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3, è ultimato e collaudato in ogni sua parte.


#### Art. 10) RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della Convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

#### Art. 11) ANTICIPAZIONI – RATE D'ACCONTO – SALDI

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività di Convenzione, la Regione disporrà in favore dell'Ente, dopo la stipula della presente Convenzione, l'erogazione delle seguenti anticipazioni, secondo la vigente normativa regionale:



cu

A

- I) – il 10%, dell'importo, pari a L.499.700.000, dopo la stipula della presente Convenzione;
- II) – il 50%, dell'importo, pari a L. 2.498.500.000, dopo la trasmissione da parte dell'Ente del verbale di consegna dei lavori.
- III) – il 30%, dell'importo, pari a L. 1.499.100.000, dopo l'invio dello stato di avanzamento attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori.
- IV) – il restante 10%, dell'importo, pari a L. 499.700.000, dopo l'invio della deliberazione di Giunta Municipale di approvazione del collaudo e la determinazione della spesa finale dell'opera.

#### Art. 12) ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dal precedente art.11 saranno accreditate dalla Regione, presso TESORERIA COMUNALE C.C.P. 51077006 indicato con il presente atto all'Ente convenzionato.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Regione per le conseguenze derivanti dalla eventuale mancata trasmissione delle somme da erogare da parte del Ministero del Bilancio.

La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Le parti, infine, convengono che alla Regione è riservato il diritto di operare su qualunque credito dell'Ente, anche se traente origine da altre convenzioni, il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza, o a ristoro di eventuale risarcimento di danni, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.


#### Art. 13) RELAZIONI TRIMESTRALI

L'Ente s'impegna a far pervenire al Dipartimento Mobilità e Trasporti,- Area Trasporto Merci ed Infrastrutture, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori contenenti informazioni tecnico economiche sui lavori già eseguiti e quelli che si prevede di realizzare nel trimestre successivo.

#### Art. 14) REVOCA DELLA CONVENZIONE

Al Dipartimento Mobilità e Trasporti è riservato il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente non provveda a comunicare, entro il termine di 120 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, l'avvenuta apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, ovvero motivate richieste di rinvio.

Lo stesso parere di revoca il Dipartimento eserciterà ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.



ovvero quando l'Ente non dovesse trasmettere le relazioni trimestrali secondo quanto previsto nel precedente art. 13.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori e in misura proporzionale alle spese generali.

Il Dipartimento si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che portassero alla revoca della Convenzione.

#### Art. 15) TERMINE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale avrà termine con la determinazione da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti della quota definitiva del finanziamento erogato e con l'accertamento delle eventuali economie. Trovano applicazione le procedure di cui all'art.12 della L.R. n° 88/80.

Resta, infine, convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente, è facoltà del Dipartimento Mobilità e Trasporti – scaduto il termine della convenzione – dichiararla chiusa, incamerando le somme residue non erogate.

#### Art. 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti e l'Ente, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente convenzionato qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Dipartimento Mobilità e Trasporti, che assumerà determinazioni in merito nel termine di 90 gg. dalla notifica ricevuta.

L'Ente convenzionato non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Dipartimento Mobilità e Trasporti abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.


#### Art. 17) NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministro del Bilancio.

#### Art. 18) SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico dell'Ente convenzionato che intende valersi delle agevolazioni fiscali vigenti in materia.


Ogni eventuale tassa od imposta non prevista nel presente articolo è a carico dell'Ente convenzionato.



Roma .....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DEL COMUNE DI VALMONTONE**  
(.....)

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MOBILITA' E TRASPORTI**  
(Arch. Enzo COCCIA)





COMUNE DI VALMONTONE (RM)

Si attesta che, come disposto dalla Legge 15.05.1997, n.127 e successive modifiche ed integrazioni, il Dott. Luigi ROSSI nato a ROMA il 24.02.1946 e residente a SUBLIACO (RM) in viale Papa Giovanni XXIII, in qualità di Segretario Generale - Direttore Generale del Comune di Valmontone (RM), è il legale rappresentante del Comune medesimo nella stipula della Convenzione con la Regione Lazio, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori del "nodo di scambio intermodale della stazione di Valmontone ed il collegamento viario tra la Via Ariana e la SS. Casilina - II° stralcio" e che per tale carica assume il domicilio presso il Comune di Valmontone.

IL SINDACO  
(Angelo MIELE)



Valmontone, li .....



## REGIONE LAZIO - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (P.R.S.)  
III ANNUALITA' DEL P.T.M.

## OPERE

(Deliberazioni della Giunta Regionale n° 11498 del 13/12/1991 e n°8121 del 29/9/1992  
così come modificate dalla deliberazione della Giunta Regionale n°5392 del 9/11/99)

## SCHEMA TECNICA

- A) SOGGETTO ATTUATORE : **COMUNE DI VALMONTONE;**
- B) PROVINCIA : **ROMA;**
- C) TITOLO DELL'INTERVENTO: **"NODO DI SCAMBIO STATALE FF.SS. VALMONTONE E SISTEMAZIONI ADIACENTI"** (vedi deliberazioni della Giunta Regionale n°11498/1991, n°8121/1992 e n°5392/1999);
- D) SETTORE D'INTERVENTO: **VIABILITA' E TRASPORTI** (vedi deliberazioni della Giunta Regionale n°11498/1991, n°8121/1992 e n°5392/1999);
- E) ASS.TO REG.LE COMPETENTE: **ASS.TO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'- DIPARTIMENTO 6° MOBILITA' E TRASPORTI - AREA 6.C / TRASPORTO MERCI ED INFRASTRUTTURE** (vedi deliberazioni della Giunta Regionale n°11498/1991, n°8121/1992 e n°5392/1999);
- F) COSTO DELL'INTERVENTO: **6.347 milioni di lire**
- G) IMPORTO FINANZIATO: **4.997 milioni di lire** (vedi deliberazioni della Giunta Regionale n°11498/1991, n°8121/1992 e n°5392/1999);
- H) EVENTUALI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO:
- | Fonti         | Estremi atti Amm.ne concedente                                 | Importo               |
|---------------|--|-----------------------|
| REGIONE LAZIO | deliberazioni della Giunta Regionale n°3838/1997 e n°4395/1997 | 1.350 milioni di lire |
- I) LOCALIZ.NE DELL'INTERVENTO: **STAZ. FERROVIARIA DI "VALMONTONE", SITA NEL COMUNE DI VALMONTONE, ED AREE ADIACENTI.**
- L) TEMPO PREVISTO PER LA REALIZ.NE DELL'INTERVENTO: **giorni naturali e consecutivi n°550**
- M) DURATA DELLA CONVENZIONE: **giorni naturali e consecutivi n°850**



M) IMPORTO FORFETTARIO (fisso ed invariabile) dell'intervento finanziato così determinato:


<b>1 OPERE EDILI</b>			
1a Strada di colleg. S.S. Casilina/V. Ariana	L.	691.510.677	
1b Parcheggio A	L.	242.916.020	
1c Parcheggio B	L.	31.722.175	
1d Parcheggio C	L.	48.848.789	
1e Recinzioni	L.	164.888.484	
1f Stazione di scambio (opere di finitura)	L.	273.804.556	
1g Sovrappasso ferroviario	L.	216.659.694	
<b>Sommano opere edili</b>	<b>L.</b>	<b>1.670.350.395</b>	<b>L. 1.670.350.395</b>
2 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ED ANTINC.	L.	46.481.070	
3 RETE ACQUE BIANCHE	L.	148.463.725	
4 IMPIANTI ELEVATORI	L.	262.400.000	
5 IMPIANTI ELETTRICI	L.	520.165.000	
	<b>TOTALE</b>	<b>L. 2.647.860.190</b>	
	Arrotondamento	L. 139.810	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>L. 2.648.000.000</b>	

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

1 lavori per il sottopasso ferroviario da realizzare a cura FF.SS. (compresa IVA):	L.	1.650.000.000	
2 sondaggi e indagini:	L.	26.500.000	
3 acquisizione aree (espropri):	L.	57.900.000	
4 spese tecniche:	L.	287.300.000	
5 IVA per lavori (10%):	L.	264.800.000	
6 IVA spese tecniche/sondaggi (20%):	L.	61.700.000	
<b>Sommano opere edili</b>	<b>L.</b>	<b>2.349.000.000</b>	<b>L. 2.349.000.000</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>L. 4.997.000.000</b>	

Si attesta che il finanziamento interessa un'opera pubblica e che il progetto è completo di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessari per espletare l'appalto dei lavori.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VALMONTONE: *McLuca ROSSI*

Carica ricoperta *SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE GENERALE* ..... FIRMA *[Firma]* 

Il sottoscritto, ....., rappresentante legale del ....., delegato alla firma della Convenzione (di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n°11498/1991, n°8121/1992 e n°5392/1999), con deliberazione di questo Ente, n° *221* del *27/04/2000* attesta che la presente scheda tecnica, denominata dalla Regione "allegato B", completa in tutte le sue parti, è stata approvata con deliberazione n° *221* del *27/04/2000*

DATA .....

FIRMA *[Firma]* 



## COMUNE DI VALMONTONE (RM)

**“Progetto del nodo di scambio intermodale della stazione di Valmontone ed il collegamento viario tra la Via Ariana e la SS. Casilina – II° stralcio”.**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO ELABORATI**




**GE. Elaborati Generali**

Elab. n°GE 00	Elenco degli elaborati
Elab. n°GE 01	Relazione e quadro economico
Elab. n°GE 02	Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica
Elab. n°GE 03	Relazione di calcolo delle strutture e degli impianti
Elab. n°GE 04	Capitolato Speciale d'Appalto
Elab. n°GE 05	Libretto delle misure di rilievo plano-altimetrico
Elab. n°GE 06	Elenco prezzi unitari
Elab. n°GE 07	Analisi prezzi aggiuntivi
Elab. n°GE 08	Computo metrico estimativo

**OC. Elaborati Opere Civili**

Tav. n°OC 01	Inquadramento territoriale e carte dei vincoli	sc. Varie
Tav. n°OC 02	Stato di fatto dell'area d'intervento. Planimetria catastale ed elenco ditte espropriande.	sc. 1:2000
Tav. n°OC 03	Planimetria generale di progetto	sc. 1:500
Tav. n°OC 04	Collegamento stradale Via Ariana - SS.Casilina. Planimetria e profilo longitudinale	sc. 1:1000/500
Tav. n°OC 05	Profili trasversali delle sistemazioni stradali	sc. 1:200
Tav. n°OC 06	Sezioni stradali tipo. Dettagli recinzioni e muri	sc. 1:20
Tav. n°OC 07	Parcheggio "A" (settore ovest). Pianta e dettagli	sc. 1:200/20
Tav. n°OC 08	Parcheggio "B" (piazzale Stazione) e parcheggio "C" (settore est). Pianta e dettagli	sc. 1:200/20
Tav. n°OC 09	Nodo di scambio intermodale. Sovrappasso pedonale. Pianta, sezioni e prospetti	sc. 1:100
Tav. n°OC 10	Superamento delle barriere architettoniche. Planimetria generale dell'accessibilità.	sc. 1:1000
Tav. n°OC 11	Rilievo plano-altimetrico ed individuazione aree d'intervento	sc. 1:500



**OI. Elaborati Opere Impiantistiche**

Tav. n°OI 01	Impianti elettrici. Planimetria generale e schema della distribuzione elettrica MT/BT	sc. 1:500
Tav. n°OI 02	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.1	sc. 1:200
Tav. n°OI 03	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.2	sc. 1:200
Tav. n°OI 04	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.3	sc. 1:200
Tav. n°OI 05	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.4	sc. 1:200
Tav. n°OI 06	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.5	sc. 1:200
Tav. n°OI 07	Impianti elettrici. Planimetria di dettaglio N.6	sc. 1:200
Tav. n°OI 08	Impianti elettrici. Schemi unifilari dei quadri elettrici	
Tav. n°OI 09	Pianta reti di adduzione idrica, antincendio e di fognatura	sc. Varie

**IL SINDACO**  
(Angelo MIELE)



**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**MOBILITA' E TRASPORTI**  
(Arch. Enzo COCCIA)

Valmontone, li .....

